

COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

RELAZIONE TECNICA

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

e definizione delle misure volte al perseguimento
dell'Invarianza Idraulica (art. 10 l.r. 22/20011)


OGGETTO: Variante Piano Di Lottizzazione residenziale “L.M.R. srl”
P.P.E. B2/1-B3/1 sito in via Molino Mensa
Modifica tratto finale via Fabriano



1.	PREMESSE	2
2.	SINTESI DELLA VARIANTE.....	3
3.	COMPATIBILITA IDRAULICA - DICHIARAZIONE	5
4.	ASSEVERAZIONE SULLA COMPATIBILITA IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.....	10

1. PREMESSE

- Il Piano di Lottizzazione PPE B2/1-B3/1, di cui la variante in oggetto fa parte, è stato convenzionato il 30/12/2002 dal notaio Scocciati con il rep. 3368/1600 e registrato il 15/01/2003 con il n. 379. Successivamente, a seguito di varianti al progetto di lottizzazione, è stato integrato la convenzione originaria, sempre dal notaio Scocciati, con altri atti : rep. 6564/2926 il 21/05/2004, rep. 7171/3223 il 22/07/2004 e rep. 13112/4959 il 08/02/2006.
- L'ultima variante è stata approvata con la delibera della G.C. n. 110 del 28/05/2015 a seguito della delibera di adozione del C.C. n. 281 del 12/12/2012. La variante consisteva, tra le altre, nella demolizione di un tratto di strada pubblica già realizzata, trasformandola in



verde privato e nella realizzazione di un tratto di strada pubblica (circa 30ml), già prevista nel piano originario, il cui tracciato veniva lievemente modificato. Pertanto nella suddetta delibera, al punto 6) si ordinava:

"Di retrocedere ai lottizzanti la particella 439 del Foglio 76 già adibita a strada, da destinare esclusivamente a "verde privato" equivalente, contestualmente alla cessione gratuita delle particelle 429 e 433 dello stesso Foglio, già individuate come strada pubblica."

Inoltre, nel documento istruttorio della stessa delibera si riteneva che:

"- visto quanto disposto da paragrafo 4.1 dei "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali", ai fini della compatibilità idraulica di cui all'art. 10 della L.R. 22/2011, stante l'adozione della presente variante antecedente all'approvazione dei citati Criteri, ovvero applicando quanto previsto dall'allegato "A" alle Norme di Attuazione del P.A.I., pertanto alla luce di ciò non si ritiene debba essere predisposta la Verifica di Compatibilità Idraulica, poiché le modifiche proposte non vano ad interessare gli ambiti territoriali di applicazione dei suddetti indirizzi, né incidono significativamente sul sistema idrografico dei bacini regionali."

2. SINTESI DELLA VARIANTE


A seguito della proposta di urbanizzazione dell'area adiacente, di proprietà della ditta UNIVEL MANEGMENT COMPANY SRL", a sud della lottizzazione in oggetto ed al parere del nuovo gestore del elettrodotto FS a 132 Kv Roccapriora – Loreto (cod. AN012) fra i sostegni n° 114 e 115, la società "LMR srl", in qualità di lottizzante del PPE B2/1-B3/1, propone la variante in oggetto consistente nella modifica del tratto finale della strada di lottizzazione (via Fabriano), riportandola nella posizione originaria convenzionata, già di proprietà comunale part. 429-433 (mq 110+137=247). Si ricorda che detta variante ripristina lo stato originario del tratto stradale (circa 30 ml), traslandola di circa 4 ml in modo che si allinea con la nuova strada di lottizzazione a valle, confermando altresì la demolizione della strada già realizzata nella part. 439 (mq 256), in parte già demolita.

Detta modifica non comporta modifiche planivolumetriche dei lotti adiacenti in quanto la volumetria di ogni lotto rimane quella già assegnata. L'area rimanente (part. 432-531-542-543-544) tra la sede stradale ed il lotto A4, già edificato, sarà destinata a verde privato e ceduta ai proprietari del lotto

A4.(part. 551-545). La superficie complessiva della strada diminuisce (247 mq da realizzare – 256 mq realizzata e da trasformare in verde) e perciò la superficie da impermeabilizzare rimane pressoché invariata.

Stralcio Planimetria Catastale

scala 1:1000



3. COMPATIBILITÀ IDRAULICA

La Legge regionale 22/2011, approvata dopo gli eventi alluvionali del marzo 2011, tratta, al capo II, l'assetto idrogeologico del territorio e dispone: per "gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti da cui derivi una trasformazione in grado di modificare il regime idraulico" l'esecuzione di una "verifica di compatibilità idraulica" (cfr commi 1 e 2 dell'art. 10); la previsione di misure compensative rivolte al perseguimento "dell'invarianza idraulica" per "**ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale**" (cfr comma 3 dell'art. 10).

Il comma 4 del medesimo articolo 10 La Legge regionale 22/2011 della legge contiene il mandato alla Giunta regionale a stabilire "criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica, degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali". Il titolo II del comma 4 fornisce le modalità operative per l'espletamento della Verifica di Compatibilità Idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio e delle loro varianti, e quindi le norme per lo svolgimento della VCI per la variante in oggetto.

L'ambito di applicazione, definito nel punto 2.2 del medesimo titolo II, riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale attuativa e le loro varianti "**da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico**".

Ai fini di questo regolamento si considerano in grado di modificare il regime idraulico, e conseguentemente da assoggettare a VCI per previsione legislativa:

- a) *Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che comportano maggiore capacità edificatoria o un incremento del rapporto di copertura vigenti alla data di approvazione dei presenti criteri.*
- b) *Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che, pur non incrementando il rapporto di copertura vigente, riguardino aree comunque denominate, interessanti superfici maggiori di 2 ha, che non possono essere considerate di completamento in quanto non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2 lett. b) del D.M. 1444/1968.*
- c) *Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che, pur non rientrando nelle fattispecie delle precedenti lettere a) e b), introducono destinazioni d'uso che possono determinare un aumento dell'esposizione al rischio idraulico, valutate secondo lo schema riportato in Appendice, tra le Definizioni, alla voce "Esposizioni". (destinazioni: I)attività Agricola – II)aree per servizi e opere di urbanizzazione – III)Residenza – IV) usi commerciali – V) aree per servizi edificate)*
- d) *Strumenti di pianificazione territoriale attuativa previsti dalla Legge regionale 43/1992 e dalle vigenti disposizioni normative di altri settori.*

Considerando quanto sopra e che:

- la superficie della parte di strada da realizzare (part. 433 e 429 = mq 247) e equivalente alla parte di strada realizzata in corso di trasformazione (part. 439 = mq 256) in verde privato;

- le opere di urbanizzazione dell'intero PPE (iniziate nel 2002) sono realizzate quasi tutte per una superficie complessiva di mq 12.565 (strade e piazzali) ad esclusione di questa porzione (mq 250), risultando completate per più di 98% delle intero PPE;

Il sottoscritto dott. ing. Dermani Genc C.F. DRMGNC66B21Z100P residente a Osimo (An) in via Edgardo Sogno, 76/a, iscritto al Ordine degli Ingegneri di Ancona al n. a2747, nella qualità del tecnico incaricato dalla ditta "L.M.R. srl" di redigere la Verifica di Compatibilità Idraulica e di definire le misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica riguardanti la

**"Variante Piano Di Lottizzazione residenziale "L.M.R. srl" P.P.E. B2/1-B3/1
sito in via Molino Mensa - Modifica tratto finale via Fabriano"**

Dichiara

- che in merito alla **VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA** richiesta dalla Legge Regionale n. 22/2011, art. 10, comma 1, la variante in oggetto non prevede una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico
- che in merito alle **MISURE COMPENSATIVE VOLTE AL PERSEGUIMENTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA** la trasformazione territoriale richiesta dalla variante in oggetto ricade su un'area la cui superficie di estensione è inferiore a 0.1ha, nella classe "trascurabile impermeabilizzazione potenziale" e non aumenta la superficie impermeabile.

Comunque, considerando l'intero PdL si procede con la **verifica preliminare**:

- **Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica**

Il sito in esame è ubicato lungo via Molino Mensa, alla periferia sud di Osimo e prevedeva l'ampliamento della zona edificabile al margine del preesistente edificato in una zona agricola.

Come illustra lo stralcio PAI, l'area in esame è ubicata in posizione quasi culminale rispetto ad un rilievo morfologico che scende verso la pianura del Musone e fa da spartiacque tra impluvi secondari.

Sotto il profilo morfologico la zona la zona è dotata di facilità di sgrondo ed è molto distante, anche per dislivello (decine di metri), dalle linee del reticolo idrografico .





Fig. 1 - Carta geologico-geomorfologica (Ambiente fisico delle Marche)
 Fig. 2 Bacino idrogeologico fiume Musone




Fig. 3 – CTR Osimo Sud

La condizione di non esondabilità resta pertanto verificata:

- dalle evidenze cartografiche (CTR, IGM, catastale) oltre che dal PAI
- dalle informazioni facilmente reperibili presso gli abitanti della zona
- dal reale comportamento durante gli eventi alluvionali del settembre 2006
- e dalla posizione morfologica rispetto al reticolo idrografico




Fig. 4 – stralcio del PAI

Considerando quanto sopra, si possa concludere che l’area in esame non è interessabile da potenziali fenomeni di inondazione/allagamento del reticolo idrografico e non è sicuramente interessabile dalle dinamiche fluviali, anche in un orizzonte temporale di lungo periodo e , quindi, permette l’esclusione dai successivi livelli di analisi.

- Definizione delle misure volte al perseguimento dell’**Invarianza Idraulica**

La variante in oggetto non interessa i lotti edificabili, per i quali saranno effettuato in fase di progettazione di ogni fabbricato gli eventuali studi e la definizione delle misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica. La parte interessata dalla variante in oggetto ricade su un’area la cui superficie di estensione è inferiore a 0,1ha, nella classe “trascurabile impermeabilizzazione potenziale” e non comporta la variazione di permeabilità superficiale.

Osimo 30/10/2018

Si allega asseverazione

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
 Dott. ing. *G. Dermani*
 Dermani Genc 2747
 Ingegneria civile e ambientale,
 Industriale e dell’informazione



REGIONE MARCHE – L.R. 22 DEL 23/11/2011, ART. 10
COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

DGR N. 53 DEL 27/01/2014

**ASSEVERAZIONE SULLA
COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**
(Verifica di Compatibilità Idraulica e/o Invarianza Idraulica)

Il sottoscritto dott. ing. Dermani Genc C.F. DRMGNC66B21Z100P residente a Osimo (An) in via Edgardo Sogno, 76/a, iscritto al Ordine degli Ingegneri di Ancona al n. a2747, nella qualità del tecnico incaricato, nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano l'esercizio di attività professionale, dalla ditta "L.M.R. srl" :di redigere la Verifica di Compatibilità Idraulica e di definire le misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica riguardanti la

**"Variante Piano Di Lottizzazione residenziale "L.M.R. srl" P.P.E. B2/1-B3/1
sito in via Molino Mensa - Modifica tratto finale via Fabriano"**

DICHIARA

- di aver redatto la Verifica di Compatibilità Idraulica prevista dalla L.R. n. 22/2011 conformemente ai criteri e alle indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge.
- che la Verifica di Compatibilità Idraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale.
- di aver ricercato, raccolto e consultato le mappe catastali, le segnalazioni/informazioni relativi a eventi di esondazione/allagamento avvenuti in passato e dati su criticità legate a fenomeni di esondazione/allagamento in strumenti di programmazione o in altri studi conosciuti e disponibili.
- che l'area interessata dallo strumento di pianificazione
 non ricade / ricade parzialmente / ricade integralmente, nelle aree mappate nel Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI - ovvero da analoghi strumenti di pianificazione di settore redatti dalle Autorità di Bacino/Autorità di distretto).
- di aver sviluppato i seguenti livelli/fasi della Verifica di Compatibilità Idraulica:
- Preliminare;
 - Semplificata;
 - Completa.
- di avere adeguatamente motivato, a seguito della Verifica Preliminare, l'esclusione dai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica.
- di avere adeguatamente motivato l'utilizzo della sola Verifica Semplificata, senza necessità della Verifica Completa.



- in caso di sviluppo delle analisi con la Verifica Completa, di aver individuato la pericolosità idraulica che contraddistingue l'area interessata dallo strumento di pianificazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.
- che lo strumento di pianificazione/trasformazione/intervento ricade nella seguente classe (rif. Tab. 1, Titolo III, dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale) – barrare quella maggiore:
- trascurabile impermeabilizzazione potenziale;
 - modesta impermeabilizzazione potenziale;
 - significativa impermeabilizzazione potenziale;
 - marcata impermeabilizzazione potenziale.
- di aver definito le misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica, conformemente ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge.
- che la valutazione delle misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale.
- che le misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica sono quelle migliori conseguibili in funzione delle condizioni esistenti, ma inferiori a quelli previsti per la classe di appartenenza (rif. Tab. 1, Titolo III), ricorrendo le condizioni di cui al Titolo IV, Paragrafo 4.1.

ASSEVERA

- la compatibilità tra lo strumento di pianificazione e le pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge.
- che per ottenere tale compatibilità sono previsti interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio, dei quali è stata valutata e indicata l'efficacia.
- la compatibilità tra la trasformazione/intervento previsto e il perseguimento dell'invarianza idraulica, attraverso l'individuazione di adeguate misure compensative, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge.

Osimo, 23/10/2019

Il/I dichiarante/i

Ing. Genc Dermani

